

IN BREVE n. 030-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PRINCIPALI SCADENZE AGOSTO 2013

giovedì 15	<ul style="list-style-type: none">- versamento INPS-Gestione separata contributo su redditi di lavoro autonomo e collaborazione professionale -non- a carattere medico
venerdì 16	<ul style="list-style-type: none">- versamento ritenuta IRPEF dipendenti mese di luglio- versamento contributi INPS dipendenti mese di luglio- versamento ritenuta d'acconto da collaborazione professionale- versamento IVA del mese di luglio (cod. 6006) o 2° trimestre (cod.6032)
venerdì 30	<ul style="list-style-type: none">- termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza primo del mese e versamento tramite F23 per taciti rinnovi dell'imposta annuale di registro pari al 2% del canone con un minimo di € 67 (mod. F23 codice 115 T per prima annualità, codice 112 T per annualità successive alla prima e codice 114 T per annualità derivanti da contratti prorogati dopo la scadenza)
sabato 31	<ul style="list-style-type: none">- annotazioni periodiche IVA (mensili)- scade il termine per le registrazioni delle fatture di acquisto delle quali il contribuente è venuto in possesso nel mese precedente- ultimo giorno per le annotazioni sul registro IVA della scheda carburante del mese di giugno; è consigliabile annotare nelle schede la lettura del contachilometri a fine mese- scade il termine per la revisione degli automezzi immatricolati nel mese di agosto 2009 o con ultima revisione nel mese di agosto 2011, infatti vale il mese di acquisto o di revisione non più l'ultima cifra della targa- termine per procedere al pagamento della tassa automobilistica di iscrizione nei pubblici registri per i veicoli nuovi immatricolati fino al decimo giorno precedente, se la data di immatricolazione è compresa negli ultimi dieci giorni del mese il pagamento deve essere eseguito entro la fine del mese successivo

Gli adempimenti in genere (compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadere in un giorno festivo ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 1994 numero 330 convertito in legge 27 luglio 1994 numero 473 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

DIPENDENTI PUBBLICI

Il Italia i dipendenti pubblici sono il 5,3% della popolazione: 3,2 mil su 60 mil di abitanti.

In Germania il 6%, in Francia l'8%, in Finlandia il 10,8%, in Svezia il 12,7% e negli Usa il 6,4%.

Il costo dei pubblici dipendenti in Italia è di 163-170 mld, ma lordo: circa due terzi però ritornano allo Stato sotto forma di IRPEF e INPS.

Gli Statali, i lavoratori dipendenti, i pensionati costituiscono per le Casse dello Stato l'80 del gettito IRPEF.....

Forse l'attenzione andrebbe rivolta per una maggior produttività con un miglioramento dei servizi e soprattutto servizi al cittadino più completi.

IL CONSENSO INFORMATO HA ESTENSIONE LIMITATA da DoctorNews del 19 luglio 2013 - Avv. E.Grassini

Il fatto

In primo e secondo grado è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta da un paziente il quale ha sostenuto che nonostante avesse firmato il modulo di c.d. "consenso informato" riferito ad un intervento di "fistola sacrococcigea", era stato invece operato di "fistola perianale trans-sfinterica", riportando, come complicazione una incontinenza.

Tali complicazioni, pur se normalmente previste in relazione all'intervento subito, non lo erano, invece, per l'intervento cui il paziente aveva prestato il proprio consenso.

Profili di diritto

Di diverso avviso è stata la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso proposto dall'uomo evidenziando una grave carenza nella motivazione della sentenza di appello nella parte in cui pur discostandosi dalle conclusioni raggiunte dal CTU, ha ritenuto "estendersi" ad un intervento diverso (e dalle diverse, possibili conseguenze) la manifestazione di consenso prestata dal paziente a quello invece previsto, opinando, del tutto immotivatamente (ed immotivatamente sostituendo il proprio convincimento alle considerazioni espresse su base scientifiche dal perito d'ufficio), che la diversa operazione - ed i ben diversi rischi ad essa sottesi - potessero ritenersi "ricompresi" nell'iniziale informazione.

Tra i requisiti per un consenso informato valido la -specificità-

Deve essere riferito unicamente alla prestazione che viene prospettata.

Una condotta diversa da quella per cui è stato dato il consenso non è legittimata, salvo nei casi nei quali si può configurare uno stato di necessità (Marco Perelli Ercolini - da Il Consenso Informato in Medicina ed.Enpam).

UN FONDO COMUNE PER L'EQUITA' PREVIDENZIALE

Titolo di un articolo di Giuliano Amato su Sole 24 ore di domenica 21 luglio 2013.

In questo articolo Giuliano Amato, prendendo lo spunto dalla sentenza della Corte costituzionale che ha cassato il contributo di solidarietà sulle pensioni oltre i 90mila euro lordi all'anno, pone accenti e proposte per colmare il gap tra le basse pensioni e le cosiddette pensioni alte, scordando che le pensioni sono delle prestazioni differite in relazione a contributi versati in base a determinate regole su cui il lavoratore durante la vita lavorativa ha fatto affidamento per una serena e dignitosa vecchiaia.

Il discorso di Amato calerebbe se il trattamento in quiescenza fosse una prestazione dello Stato, legata all'età e sostenuta con la fiscalità, per un post-lavorativo dignitoso dopo anni di attività per il Paese, la Società e la famiglia.

Le sperequazioni create dall'attuale mercato del lavoro o l'impossibilità a una previdenza complementare non debbono incidere sulle tasche dei pensionati e pensionandi con un contributo di solidarietà (la solidarietà è su base volontaria, se obbligatoria diventa fiscalità)! e neppure pensare che il lavoratore debba destinare una parte delle propria contribuzione, crescente al crescere del

reddito, per un fondo di mutualità solidale: cambiano i termini, ma la sostanza è sempre quella di un prelievo fiscale occulto. (MPE)

AGENZIA ENTRATE - IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE: IN UN PROVVEDIMENTO LE REGOLE PER DICHIARARE, VERSARE, CHIEDERE RIMBORSI

L'Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, definisce gli adempimenti dichiarativi, le modalità per effettuare i versamenti e richiedere i rimborsi dell'imposta sulle transazioni finanziarie e i relativi obblighi strumentali.

Si tratta di indicazioni necessarie per la corretta applicazione dell'imposta prevista dall'articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale avendo caratteristiche molto innovative, come l'extraterritorialità, comporta la necessità di individuare regole chiare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19 del decreto del 21 febbraio 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione – La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale, in alternativa all'invio telematico possono presentare la dichiarazione anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente.

Versamenti – Nel provvedimento vengono specificate le modalità di pagamento dell'imposta che normalmente deve avvenire utilizzando il modello F24 ma si danno istruzioni anche ai soggetti non residenti che non hanno un conto corrente in Italia e non possono utilizzarlo. In questo caso si utilizza il bonifico in euro indicando come causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e il periodo di riferimento. I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione indicano le proprie generalità al posto del codice fiscale, qualora non lo possiedono.

I codici Iban sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

Obblighi e adempimenti dichiarativi – Il documento specifica gli obblighi strumentali cui sono soggetti i responsabili del versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare gli obblighi consistono nella registrazione, entro il termine di versamento dell'imposta, delle informazioni indicate nel "prospetto analitico" delle operazioni. Sono inoltre contemplati gli obblighi semplificati per gli altri soggetti responsabili del versamento dell'imposta diversi dagli intermediari.

Come chiedere i rimborsi – In attuazione all'articolo 22 del decreto del 21 febbraio 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel provvedimento vengono dettate le disposizioni in merito ai rimborsi sia delle eccedenze del versamento che emergono dalla dichiarazione sia di quelli derivanti dall'applicazione della presunzione di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto, nei casi in cui la medesima operazione sia stata assoggettata all'imposta più di una volta.

Gli intermediari sono sempre considerati acquirenti o controparti finali – Specifiche disposizioni riguardano gli intermediari responsabili d'imposta localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti. Il provvedimento indica specificatamente gli oneri e i relativi adempimenti cui gli stessi intermediari sono tenuti al fine di essere trattati come gli intermediari residenti in stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti.

"Prospetto di riepilogo" per le società di gestione – Alcune regole, infine, riguardano specificatamente le attività delegate alla società di gestione accentrata (art. 80 del Testo Unico della Finanza). In particolare viene precisato che i soggetti che si avvalgono della società di gestione accentrata per il versamento dell'imposta e per gli obblighi dichiarativi, dovranno inviare alla stessa, secondo precisi termini, le informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta necessarie per il versamento e per l'adempimento dei relativi obblighi dichiarativi e la relativa provvista. Entro la fine del mese successivo al termine previsto per il versamento, la società di gestione accentrata dovrà rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nei prospetti di sintesi inviati dai deleganti e segnalare le ipotesi di insufficiente provvista ricevuta rispetto all'imposta dovuta.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Provvedimento n. 2013/87896 del 18.07.2013
(documento 135)**

MEDICI PENSIONATI e QUOTA B

Da quest'anno anche i pensionati, anche se non svolgono attività professionale abituale, per qualsiasi reddito inerente alla professione sono tenuti obbligatoriamente alla denuncia all'ENPAM per questi proventi e entro la fine di ottobre a versare la contribuzione in relazione agli importi calcolati dall'amministrazione della Fondazione.

Per molti pensionati che hanno cessato la professione sono redditi marginali e per lo più di poco conto: gettoni di presenza per partecipazione a convegni, seminari, congressi, attività di docenza a corsi di formazione, di diplomi universitari, di specializzazione, consulenze tecniche d'ufficio per incarico del giudice, ricerche in campo medico-odontoiatrico, a collegi ordinistici o degli istituti previdenziale, collaborazioni a giornali e riviste per articoli inerenti la professione medico-odontoiatrica.

L'INPS per la Gestione Separata ha esonerato dal contributo previdenziale questi lavoratori autonomi occasionali per i redditi fiscalmente imponibili non superiori a 5.000 euro nell'anno solare, considerando ovviamente la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Sarebbe auspicabile, dunque, anche da parte ENPAM esonerare (non una franchigia) i pensionati che non esercitano più la professione in modo abituale, ma hanno redditi marginali come sopra espressi inferiori ai 5 mila euro lordi all'anno.

Il pensionato avrebbe meno oneri burocratici (denuncia e relativo pagamento per un ritorno previdenziale irrisorio e comunque il più delle volte senza ritorno per decesso) e l'ENPAM meno spese per i costi vivi e di forza lavoro, verosimilmente superiori agli introiti netti.

Una simile determinazione non solo è fortemente auspicata dai medici e dagli odontoiatri pensionati, ma sarebbe molto apprezzata e fidelizzante alla Fondazione stessa.

Per noi della Feder.S.P.eV. è comunque un impegno. (MPE)

ASSICURAZIONE MEDICI - SLITTA DI UN ANNO

L'obbligo per gli "esercenti le professioni sanitarie" di avere una assicurazione contro la Responsabilità civile potrebbe slittare di un anno.

Lo prevede un emendamento dei relatori al DL del Fare approvato dalle commissioni Bilancio e affari Costituzionali della Camera.

La proroga farebbe slittare l'obbligo dal 13 agosto prossimo al 13 agosto 2014, periodo durante il quale le Camere dovrebbero approvare un apposita legge sul cosiddetto rischio clinico.

DALLA CASSAZIONE

Rifiuto a svolgere mansioni superiori e licenziamento

La Cassazione ha affermato che l'illegittimità del licenziamento del lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni superiori se esulano dalla sua qualifica e comportano responsabilità maggiori anche penali: "Il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall'articolo 1460 cod. civ., sempre che il rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede" (Cass. 12 febbraio 2008, n. 3304).

Corte di Cassazione - Sentenza n. 17713 del 19 luglio 2013

IMU e AMMORTIZZATORI SOCIALI - CONVERSIONE IN LEGGE

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168/2013, la Legge 18/7/2013, n. 85 di conversione del Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 recante interventi urgenti in materia di sospensione dell'IMU, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato nella P.A. e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. Restano sostanzialmente confermate le misure riguardanti l'IMU e gli ammortizzatori sociali. Introdotta la previsione di proroga dei contratti di lavoro del personale educativo e scolastico di asili nido e scuole dell'infanzia.

PENSIONATI - CONTINUA IL TIRO

Dopo l'editoriale di domenica su Sole 24 ore di Giuliano Amato sul tema dell'adeguatezza delle prestazioni del nostro sistema previdenziale, nel quale ha rilanciato l'idea di un fondo comune da finanziare con un contributo di solidarietà a carico degli assegni più alti per assicurare pensioni minime sopra una certa soglia, il Sole 24 ore di martedì 23 luglio 2013 riprende l'argomento con l'articolo "Pensioni, quel fondo di equità che può salvare il contributivo - Da Amato a Renzi: come rafforzare la componente mutualistica del sistema".

Nell'affannosa e insaziabile ricerca di soldi ecco un nuovo tiro al bersaglio sulla solita categoria che dopo anni di contribuzione e aver onestamente e doverosamente versato tasse su tasse, deve ora colmare i vuoti delle casse per sperperi vari....

Si ripropongono nella ricerca della mutualità versamenti di solidarietà forzata ovvero di tasse....a proposito che fine ha fatto la maggiorazione di un punto percentuale delle contribuzioni delle retribuzioni alte dal 32 al 33 e rotti per cento?

Sarebbe auspicabile che coloro che tanto insorgono contro i pensionati iniziassero dare per primi l'esempio...titolari di più pensioni e titolari di duplice, triplo e talora quadruplo lavoro date l'esempio dimezzando i vostri vitalizi, lasciate i plurincarichi per i giovani....

A proposito, l'ultima è quello di un prelievo di solidarietà (obbligatorio! cioè tassa!) sulle pensioni retributive in pagamento partendo dal loro scostamento dal livello di equilibrio attuariale se fossero state calcolate col sistema contributivo e tenendo conto delle aspettative di vita dei beneficiari.(MPE)

Valeva la pena lavorare tanto, sacrificando famiglia e divertimenti, per crearsi una vecchia dignitosa?

Attenzione il qualunquismo e l'appiattimento portano al menefreghismo....tanto qualcuno provvederà per noi!

Se lo Stato non è in grado di garantire delle pensioni dignitose, perché si vuole gabellare le tasche dei pensionati che hanno avuto il -torto- di darsi da fare con sacrifici e privazioni per una pensione più alta, versando fior di contributi e già versando coi contributi stessi un 1% per la solidarietà alle pensioni basse, oppure anche questi soldi sono stati fagocitati dall'affannosa e inesorabile insazietà dei nostri amministratori?

In passato poi quanti nel pubblico impiego continuando a lavorare oltre l'anzianità massima contributiva (40 anni coi riscatti e coi periodi figurativi) hanno versato fior di contributi previdenziali (un terzo della busta paga!) inefficaci per un aumento dell'anzianità contributiva e di una maggior pensione ?

(MPE)

IMU e FOTOVOLTAICO

Il lastrico solare costituisce parte integrante dell'edificio e, quindi, concorre alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio stesso?

Tali rendite costituiscono l'elemento principale per l'individuazione della base imponibile utile ai fini dell'IMU?

Inoltre, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul lastrico solare determina o no, ai fini dell'imposta, la trasformazione dello stesso in area edificabile?

Le risposte in una risoluzione del Dipartimento delle Finanze.

Dipartimento delle Finanze - Risoluzione n. 8/DF/2013 del 22 luglio 2013

**IN ALLEGATO A PARTE - DIP. FINANZE Risoluzione n. 8/DF/2013 del 22.07.2013
(documento 136)**

RISPARMI e SPERPERI INPS

Quest'anno l'INPS e l'ex INPDAP non hanno inviato ai pensionati il CUD, previsto per legge, motivo: risparmiare.

Ora invece l'INPS ritira 12 mila richieste di versamento di contributi previdenziali inviate per errore a chi è già iscritto a una cassa. Oltre le spese di invio anche le spese di comunicazione dell'annullamento in autotutela dell'atto!

No comment!

PROSSIMI AUMENTI DELLE RENDITE CATASTALI

I valori Omi (Osservatorio mercato immobiliare) rischiano di far aumentare i tributi fino a dieci volte. Così anche il mattone, uno dei cavalli trainante la nostra economia sarà messo in ulteriore crisi per una maggiore imposizione fiscale, paralizzando ulteriormente il mercato immobiliare già a rilento.

Ci si lamenta che c'è stagnazione, ma il blocco degli stipendi e l'aumento di ogni balzello sono senza dubbio un notevole blocco nel mondo produttivo.

La politica del mordi e fuggi non può pretendere solo di spremere il povero cittadino onesto, ma ha anche il dovere di combattere efficacemente l'evasore e cercare di dare impulso alla produzione e di tagliare le spese, soprattutto quelle clientelari.

L'attuale politica economica sembra senza futuro cercando solo di tamponare le falle dell'oggi, non costruendo nulla per il domani, anzi smatellando la nostra produzione industriale.

CONGEDI PARENTALI A ORE

Le regole per la fruizione del congedo parentale, di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, a ore possono essere fissate anche con accordi aziendali o territoriali e non necessariamente solo con contratti collettivi nazionali.

Ministero del Lavoro - interpello n. 25 del 22 luglio 2013

Articolo 32 (Congedo parentale) del Decreto legislativo 151/2001 come modificato dall'art.1 comma 339 della Legge di stabilità 2013

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono

complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

1-bis. *La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del Fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e differimento del congedo.*

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis *Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.*

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 25 del 22.07.2013 (documento 137)

UNIVERSITA' - COMPOSIZIONE ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

Nel rispondere all'interpello avanzato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in ordine alla corretta composizione delle commissioni di certificazione costituite presso le Università ai sensi degli artt.75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003, il Ministero del lavoro ha precisato che, esclusivamente nelle ipotesi di impossibilità o indisponibilità del docente a tempo pieno sopravvenuta alla nomina dello stesso in qualità di presidente della commissione, un professore a tempo definito di diritto del lavoro può assumere temporaneamente le funzioni di presidente, al fine di garantire il corretto funzionamento della commissione stessa, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente l'avvenuta nomina ed ogni successiva modificazione all'ufficio competente alla tenuta dell'albo delle commissioni di certificazione.

Ministero del Lavoro - interpello n. 24 del 22 luglio 2013

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAV. Interp. n. 24 del 22.07.2013 (documento 138)

PENSIONI D'ORO e STIPENDI PUBBLICI - DEVESTANTE IL NO DELLA CORTE COSTITUZIONALE A TAGLI ETASSA

di Alberto Pera, già Segretario

generale dell'Autorità antitrust

La Corte Costituzionale ha chiuso la porta alle leggi che istituivano contributi di solidarietà nei confronti delle pensioni d'oro e degli stipendi apicali dell'amministrazione pubblica - Due sentenze che rischiano di essere devastanti, sancendo l'impossibilità di riparare all'iniquità verticale del nostro sistema pensionistico: si può ancora rimediare?

LEGGI L'ARTICOLO NELL' ALLEGATO A PARTE - (documento 139)

Perché tutti quelli che predicano non danno per primi l'esempio? ma pretendono che siano i soliti noti, lavoratori dipendenti e pensionati, a pagare i balzelli per tentare di riparare i danni di cattive amministrazioni?

Perché i nostri politici, anziché spremersi in fantasiose soluzioni. non danno l'esempio? tagliare i vitalizi e rientrare nell'INPS, abolire i tre o più incarichi lavorativi, rinunciare alle laute prebende per le consulenze, ecc. ecc.

Già, mi scordavo: il capponne non fa mai il menù del Natale.....

Qui vale solo il detto "quello che tuo è mio, ma quello che mio è soltanto mio" !

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA LOCAZIONE CEDOLARE

SECCA

Domanda

Ho locato un appartamento il 30 giugno 2009. Al momento del rinnovo del contratto (tacito) per altri quattro anni, ho optato per la cedolare secca. A quali adempimenti sono tenuto?

Risponde G. Mingione

I contratti di locazione di immobili esistenti nel territorio dello Stato devono essere registrati nel termine fisso di trenta giorni, che decorre, per i contratti scritti, dalla data di formazione dell'atto o, se antecedente, dalla data di esecuzione, e, per i contratti verbali, dalla data di inizio della loro esecuzione (articolo 5, comma 1, Dpr 131/1986, che richiama la parte prima della Tariffa). L'opzione per il regime di tassazione della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca. In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l'opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro (ovvero entro trenta giorni dalla data in cui la proroga ha avuto effetto), tramite la presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi (modello 69). Qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto ovvero di proroga, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, vale a dire entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità (articolo 17 del Dpr 131/1986).

Inoltre, il locatore è tenuto a dare preventiva comunicazione al conduttore, con lettera raccomandata, della propria intenzione di optare per il regime della cedolare secca, rinunciando a esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. L'obbligo di inviare la raccomandata viene meno se la rinuncia all'aggiornamento del canone è già espressamente contenuta nel contratto (circolare n. 20/2012).

MOD.770 - INVIO PROROGATO AL 20 SETTEMBRE

Un Dpcm firmato il 24 luglio 2013 dal Presidente del Consiglio dei ministri ha autorizzato la proroga dell'invio telematico del mod.770/13 semplificato (anno 2012: redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi previdenziali e assicurativi e quelli relativi alla assistenza fiscale prestata nel 2012 per il 2011) e del mod. 770/13 ordinario (per 2012: ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazioni, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria) da parte dei sostituti di imposta al 20 settembre 2013.

NESSUNA RESPONSABILITA' PER L'AZIENDA OSPEDALIERA SE IL PAZIENTE SI SOTTRAE ALLE CURE da DoctorNews del 24 luglio 2013 -

Avv.E.Grassini

Il fatto

Un paziente ha citato in giudizio l'Azienda Ospedaliera esponendo che durante un lancio con il paracadute era rimasto vittima di un infortunio alla gamba e che trasportato al pronto soccorso, riscontrata una frattura, gli era stata praticata una ingessatura e consigliato il ricovero che aveva rifiutato, lasciando l'ospedale. Dopo circa venti giorni, persistendo forti dolori, si era presentato presso un altro ospedale dove veniva sottoposto ad un nuovo esame radiografico e conseguente intervento chirurgico. Sosteneva l'attore che il ritardo nel trattamento chirurgico, imputabile al primo ospedale, aveva prolungato l'immobilizzazione in gesso di circa tre mesi, ritardando i processi riparativi per l'insorgenza di un quadro algodistrofico con conseguenti postumi permanenti.

Profili giuridici

Emerge dall'impugnata sentenza che i medici della prima Azienda Ospedaliera, a seguito di un controllo radiografico, consigliarono il ricovero per proseguire il trattamento della lesione e che la soluzione prospettata non fu perseguita per esclusiva volontà del paziente. La Corte precisa che in alcun caso il medico può imporre una cura; essa è sempre consigliata ed il paziente, debitamente informato, è sempre libero di seguirla. La volontà di non proseguire le cure costituisce fatto interruttivo del nesso causale fra la condotta dei sanitari e le conseguenze pregiudizievoli ascrivibili al ritardato intervento chirurgico al quale il paziente si sottopose presso un'altra struttura ospedaliera, dopo aver lasciato trascorrere circa trenta giorni senza controlli sull'evoluzione della patologia.

CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMO L'ART. 19 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI SULLA RAPPRESENTANZA AZIENDALE

La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 luglio 2013, n. 231, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, co. 1, lett. b), della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.